



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 25/10/2022

FATTO

I ricorrenti, titolari di n. 4 buoni fruttiferi serie Q/P emessi il 28/07/1986, lamentano con il ricorso l'errato rimborso dei titoli, poiché la cifra finale emessa al momento della riscossione non corrisponde a quella dovuta applicando i tassi di interesse riportati sul retro dei buoni; infatti i tassi, nello specifico quelli dal 21esimo al 30esimo anno solare successivo a quello di emissione, sono stati calcolati non tenendo conto delle indicazioni poste sul retro dei titoli, "secondo le quali agli interessi già maturati si sarebbero dovuti aggiungere lire 516.300 per ogni successivo bimestre maturato fino al 30esimo anno successivo a quello di emissione".

Pertanto, insoddisfatti dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario tramite reclamo, si rivolgono all'Arbitro, chiedendo il pagamento di euro 8.275,88 quale differenza rispetto all'importo che avrebbero dovuto incassare.

Costituitosi, l'intermediario afferma in via preliminare che:

- il ricorso è irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF; la controversia, infatti, ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni; con sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei Buoni Fruttiferi ... trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto";
- il ricorso proposto è, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'ABF; infatti, i titoli in questione ... sono mezzi della raccolta del risparmio e la



materia è interamente disciplinata da norme di carattere speciale; né varrebbe, in contrario, far riferimento al fatto che la Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008 abbia ricompreso la convenuta tra gli intermediari ... in relazione all'attività di bancoposta; infatti, quanto previsto dalla Delibera del CICR va necessariamente letto in combinato disposto con le disposizioni della Banca d'Italia che, nel tracciare l'ambito di competenza dell'Arbitro, escludono dallo stesso le fattispecie non assoggettate alle disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario; ne consegue che la convenuta è ricompresa tra gli intermediari di cui alla richiamata Delibera CICR solo con riferimento alle attività di bancoposta, alle quali si applicano le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e tra le quali non rientra il collocamento dei buoni fruttiferi;

Nel merito, invece, rileva, che

- la serie "Q" è stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro...;
- ai sensi dell'art. 4 del DM 1986, nelle tabelle allegate allo stesso DM vengono indicati i "saggi" di interesse; i tassi di interesse sino al 20° anno prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto (infatti, l'importo dovuto per ogni bimestre cambia di anno in anno), mentre dal 21° anno sino al 30° il tasso di interesse è sempre il 12%, ma il rendimento è calcolato sulla base dell'interesse semplice (infatti, l'importo ivi indicato è fisso per ogni successivo anno fino al 30°, in quanto dopo il 20° anno non c'è più la capitalizzazione degli interessi);
- l'art. 5 del DM 1986 dispone che sui moduli dei buoni della serie "P" venga apposto – oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P" – un timbro sulla parte posteriore recante la misura dei "nuovi tassi", ma non dispone che il timbro apposto sul retro dei buoni riporti (anche) l'importo da corrispondere al sottoscrittore (in tal senso Tribunale di Venezia, sentenza n. 945 del 19.6.2020);
- con l'apposizione dei suddetti timbri, i moduli dei buoni della serie "P" sono giuridicamente "a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria [Q]", quindi anche e soprattutto con riferimento alle condizioni economiche previste dal DM 1986 per la serie "Q".

L'intermediario sostiene, inoltre, che:

- quale soggetto collocatore dei buoni, ha agito come previsto dal citato art. 5 del DM, apponendo sul modulo cartaceo della precedente serie "P", due timbri: (i) sul fronte del titolo, il timbro recante la lettera di appartenenza della "serie Q/P" e (ii) sul retro del titolo, il timbro indicante i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%) in sostituzione dei quattro tassi applicabili alla precedente serie "P" (cfr. anche quanto stabilito in materia dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del 17.6.2020);
- alla scadenza, ha correttamente offerto al titolare dei buoni esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del DM, ovvero l'importo calcolato ai tassi indicati dal DM 1986 sino al 20° anno, con interessi composti, e, per il periodo dal 21° al 30° anno, con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

L'intermediario aggiunge che la legittimità del suo comportamento è stata riconosciuta in più occasioni da parte dei giudici di merito, nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze che, con nota del 15 febbraio 2018 prot. DT 12768 (all. 5), ha così risposto a un reclamo di un sottoscrittore dei Buoni della serie "Q": «nessun dubbio che l'Ufficio ... si sia comportato nel rispetto delle norme di cui sopra, poiché il timbro è stato regolarmente apposto, e lo stesso recava la misura dei nuovi tassi applicabili che erano quelli della serie "Q", così come indicati nelle tabelle allegate al decreto»; precisa che la nota qualifica, tra l'altro, come «aberrante» l'ipotesi per cui su uno stesso Buono gli interessi possano «venir calcolati con riferimento a due serie diverse».

Inoltre, l'intermediario:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU. n. 3963/19, Cass. SS. UU. n. 13979/2007), secondo il quale i buoni ... fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione;
 - rileva che "la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza, non essendo oltretutto in vigore all'epoca dei fatti la normativa della trasparenza contrattuale né bancaria né finanziaria (Tribunale di Milano n. 10105 del 7.11.2019)";
 - afferma che l'asserito affidamento incolpevole del ricorrente è del tutto infondato, in quanto conosceva tutti i tassi di rendimento dei Buoni sottoscritti (dal primo anno sino al 31 dicembre del trentesimo anno) e, comunque, usando la normale diligenza, avrebbe potuto/dovuto conoscere tali tassi, data la pubblicazione del DM 1986 in Gazzetta Ufficiale;
 - precisa che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 6 del DM 1986 «Sul montante dei buoni ...fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie «P» emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data».
- L'intermediario segnala comunque che l'assoluta, nonché evidente, legittimità del suo comportamento è stata di recente riconosciuta dalla Corte di Cassazione, Sez. I, con le ordinanze nn. 4384, 4751, 4748 e 4763 di febbraio 2022 e, peraltro, è stata da tempo riconosciuta anche da un sempre maggior numero di giudici di merito
- Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato irricevibile e, comunque, non sia accolto.

DIRITTO

La questione concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di quattro buoni fruttiferi postali, emessi su modulo appartenente alla serie "P" modificata in "Q/P", successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986, in relazione al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le stampate originariamente a tergo dello stesso per il periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di durata dell'investimento.

Il Collegio preliminarmente valuta come non meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente e sopra descritte fondate sull'asserita incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Al riguardo mette conto richiamare quanto già statuito, nel senso del riconoscimento della competenza temporale e per materia dell'ABF, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5676 dell'8 novembre 2013, con riguardo a controversie cui è riconducibile anche quella qui in esame. Si tratta, infatti, di una posizione pienamente consolidata nella giurisprudenza di questo Arbitro e che non si ritiene di disattendere.

In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coord. rileva: "L'art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18.6.2009 sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari", hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell'ABF, è inclusa "Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta". E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili



all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento".

Quanto all'eccezione di incompetenza temporale, nella stessa pronuncia si afferma che là dove, come nel caso qui in esame, entra "in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici", rileva la data in cui è insorta la controversia. Anche sotto questo profilo, va dunque pienamente riconosciuta la piena competenza dell'ABF.

Nel merito il ricorso appare parzialmente da accogliere.

La parte ricorrente risulta aver depositato copia dei buoni in contestazione, che appartengono alla serie Q/P e risultano emessi nel luglio del 1986, quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

In base a quanto lamentato in ricorso, ai buoni in contestazione sarebbe stato applicato il rendimento relativo alla serie Q per tutta la durata del rapporto. La parte richiede pertanto, per il periodo dal 20° al 30° anno, il pagamento degli importi in valore assoluto indicati sul retro dei buoni (e relativi alla serie P), in quanto sul retro degli stessi risulta apposto un timbro, sovrapposto alla tabella originaria dei rendimenti, con indicazione dei nuovi tassi della serie Q soltanto fino al 20° anno.

Al riguardo, si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurarli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione,



la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui *"Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli"*. Si tratta di un'impostazione che questo Arbitro non ha ritenuto (v. ABF Napoli n. 11978/22) né ritiene di modificare alla luce del diverso recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione, che si è orientata nel senso di ritenere non fondate le pretese avanzate dai titolari dei buoni postali emessi secondo le dinamiche sopra descritte (si tratta delle ordinanze «gemelle» 10 febbraio 2022, n. 4384, 14 febbraio 2022, n. 4748, 14 febbraio 2022, n. 4751 e 14 febbraio 2022, n. 4763, rese tutte da un medesimo Collegio nella camera di consiglio del 4 febbraio, stese da un medesimo relatore e portanti un testo di tenore sostanzialmente uguale).

Pertanto, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo al titolo di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO